

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n.99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 concernente *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”*;

VISTA la Convenzione del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici , il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Interno hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, a favore degli Organismi incaricati di svolgere compiti di parte terza nel processo di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni dei prodotti da costruzione di cui all’art.11, co.3, del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO quanto conseguentemente disposto con la Circolare interministeriale prot. CSLP n. 983 del 28 gennaio 2021, concernente nuove procedure di autorizzazione e notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, prot. DCPST n. 8845 del 20/06/2013, prot. DCPST n. 15286 del 16/12/2014, prot. DCPST n. 5611 del 26/04/2017, prot. DCPST n. 2405 del 13/02/2020 e prot. DCPST n. 3894 del 14/03/2022 con i quali l’organismo T2i – Trasferimento Tecnologico Innovazione s.c.a r.l. – Piazza delle Istituzioni 34/A – 31100 Treviso (TV) è stato autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa ed ai fini

della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

CONSIDERATO che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è fatto ricorso alla richiesta di proroghe alla Commissione Europea circa la scadenza temporale della notifica in essere fissata al 19/06/2021;

VISTO l'accoglimento della citata richiesta, da parte dei competenti Uffici della Commissione Europea che hanno concesso **una proroga trimestrale** della notifica che quindi scade il 19/03/2022;

ACQUISITA la Delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento CSA DL del 24/02/2022 al prot. DCPST n. 3119 del 28/02/2022 con la quale è stato concesso l'accreditamento a favore dell'Organismo **T2i – Trasferimento Tecnologico Innovazione s.c.a r.l.**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione;

CONSIDERATO che l'Organismo ha ottenuto un accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 certificato n. 0170L relativo allo schema Laboratori con scadenza il 06/02/2026;

CONSIDERATO l'Allegato al certificato di accreditamento n. 0170L di cui sopra riportante l'elenco delle prove accreditate;

ACQUISITA l'istanza, al Prot. DCPST n. 3019 del 25/02/2022, con la quale l'Organismo **T2i – Trasferimento Tecnologico Innovazione s.c.a r.l.**, ha chiesto, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs n.106/2017, il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ai sensi del Regolamento (UE) n.305/2011;

ACQUISITA agli atti (al Prot. DCPST n. 3019 del 25/02/2022) la dichiarazione di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i.;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994"* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETA

Art. 1

L'Organismo **T2i – Trasferimento Tecnologico Innovazione s.c.a r.l.**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'art.39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Notifica orizzontale, punto 3 dell'allegato V del CPR:

Caratteristiche essenziali	Norma di prova	Tipologia di organismo
Reazione al fuoco	EN 13823 EN ISO 1182 EN ISO 11925-2 EN ISO 1716 EN ISO 9239-1	Laboratorio di prova
Comportamento in caso di incendio esterno	CEN/TS 1187:2012 + EN 13501-5:2016, UNI CEN/TS 1187:2012 + UNI EN 13501-5:2016 - solo/only punto 5, Broof (t2)	Laboratorio di prova

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente art.1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita **in Via Pezza alta,34 - Rustignè di Oderzo (TV)** e sede legale in **Piazza delle Istituzioni 34/A – 31100 Treviso (TV)** secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
2. L'Organismo mette a disposizione della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione di informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite al Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art.1 relativamente alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2018 - **Laboratorio di Prova (SVVCP 3)**, decorre dal **20/03/2022** ed è valida fino al **06/02/2026**, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento n. 0170L.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione, ovvero, l'acquisizione di una comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.
2. Il presente decreto è inviato alla Commissione Europea e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti da costruzione").

**Il Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica**

Ing. Stefano Marsella